

Ricorso proposto il 15 gennaio 2013 — ZZ/Commissione**(Causa F-5/13)**

(2013/C 123/51)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: J. Grayston, G. Pandey, M. Gambardella, avvocati)*Convenuta:* Commissione**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non inserire il ricorrente nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/205/10

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 9 marzo 2012 della commissione esaminatrice e dell'Ufficio europeo di selezione del personale (in prosieguo: l'«EPSO»), notificata attraverso il conto EPSO, che ha confermato il diniego di inserire il nome del ricorrente nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/205/10 (dogane) e che costituiva la risposta alla «Richiesta di riesame dei test di ragionamento verbale» presentata dal ricorrente;
- annullare la decisione del 23 dicembre 2011 della commissione esaminatrice e dell'EPSO, notificata tramite il conto EPSO, con cui è stato comunicato al ricorrente che il suo nome non era stato inserito nella «lista di riserva» (la banca dati dei candidati idonei), in quanto egli non aveva ottenuto il punteggio minimo sufficiente nei test di ragionamento verbale;
- annullare la decisione implicita dell'EPSO e della commissione esaminatrice, mai notificata al ricorrente, di non concedergli l'accesso ai documenti richiesti con la lettera del 31 dicembre 2011 (richiesta di riesame);
- annullare il rigetto implicito dell'EPSO del reclamo del ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;
- annullare il bando di concorso EPSO/AD/205/10 (dogane), pubblicato nella GU C 292 A/1 del 28.10.2010;

— annullare integralmente la «lista di riserva del concorso EPSO/AD/205/10 (dogane)» pubblicata nella GU C 22 A/1 del 27.1.2012;

— condannare la Commissione alle spese del ricorrente.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — ZZ/SEAE**(Causa F-11/13)**

(2013/C 123/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen e E. Marchal, avvocati)*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di trasferire il ricorrente ad un impiego presso la sede del SEAE e di porre fine alla sua assegnazione in una delegazione dell'UE.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare la decisione dell'8 marzo 2012 di trasferire il ricorrente, con effetto al 1 settembre 2012, ad un impiego in Sede e di porre anticipatamente fine alla sua assegnazione;
- condannare il SEAE a pagare un importo corrispondente alla differenza di quanto esso percepisce a partire dalla sua ricollocazione in sede, il 1 settembre 2012, e il suo precedente trattamento economico, fino al 1 settembre 2013, data in cui egli avrebbe potuto essere riassegnato alla Sede nell'ambito del programma di rotazione dei posti di capo delegazione;
- in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 24 ottobre 2012;
- condannare il SEAE alle spese.